



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI
CEPPO ITALIANO
(*JURE SANGUINIS*)
EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 4 maggio 2023

ART. 1

Unità organizzativa responsabile del procedimento

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990, all'unità organizzativa competente di ciascun Comune associato, individuata nell'Area Amministrativa - Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

ART. 2

Presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, viene presentata all'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento.

ART. 3

Appuntamento

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n. 20 (venti) giorni dalla richiesta inoltrata ai recapiti indicati sul sito istituzionale di ciascun Comune.

ART. 4

Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 in data 8 aprile 1991.

ART. 5

Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a richiedere presso i Comuni associati il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino

straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio degli stessi Comuni.

ART. 6

Adempimenti preliminari

L'Ufficiale dello Stato Civile al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, come sopra:

- 1) provvede affinché la stessa venga protocollata;
- 2) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione;
- 3) effettua una prima valutazione sommaria della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a. dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b. di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 7

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

ART. 8

Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 9

Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego,

sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 10

Adozione del provvedimento

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 in data 8 aprile 1991.

ART. 11

Comunicazioni

Copia del presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviata a cura del segretario, ai Comuni associati.

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.